

Cass. pen. Sez. V, (ud. 22-02-2007) 25-05-2007, n. 20507

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) O.K., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 04/08/2006 TRIB. LIBERTA' di BARI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

O.K. ricorre, tramite il suo difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, il 4 agosto 2006, rigettò l'istanza di riesame da lui proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di quel Tribunale il 15.7.2006 in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone, nell'ambito di una vasta inchiesta intesa a reprimere il fenomeno della tratta di lavoratori stranieri sfruttati mercè la loro riduzione in istato di soggezione assoluta.

Deduce il ricorrente, ribadendo sostanzialmente i motivi già addotti a sostegno dell'istanza di riesame:

- 1) la violazione degli artt. 143 e 178 c.p.p., non essendo stata ritenuta la nullità del provvedimento di carcerazione, non tradotto in polacco;
- 2) la violazione del divieto delle contestazioni a catena sancito dall'art. 297 c.p.p., essendo già stato tratto in arresto l'indagato in virtù di provvedimento del GIP del Tribunale di Melfi, perento il 9 giugno 2006;
- 3) erronea valutazione dei fatti, non essendo ravvisabili nel materiale indiziario acquisito gli estremi dei reati ipotizzati;
- 4) Diverso trattamento riservato al coindagato T.P., scarcerato, e ben potevano essere concessi anche all' O. quantomeno gli arresti domiciliari.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Quanto al primo motivo, innanzitutto la valutazione dell'incidenza della mancata traduzione va effettuata in concreto, dovendo l'ignoranza della lingua italiana risultare per certa fin dal primo contatto dell'indagato con l'autorità giudiziaria (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 212 del 2005); nella specie, stando a quanto si legge nel provvedimento impugnato, l' O. comprendeva e parlava l'italiano.

Comunque, come correttamente aveva osservato il Tribunale, la mancata traduzione del provvedimento cautelare non incide sulla validità dell'atto, ma sulla sua efficacia, con riferimento al momento produttivo degli effetti; in altre parole la mancata traduzione non consente il decorso dei termini per impugnare, che andranno computati solo dal momento in cui la traduzione sarà stata effettuata (oltre le sentenze già citate nell'ordinanza impugnata, si confrontino anche Cass. Pen. Sez. 6^a 20.3.2006 n. 24588; Cass. Pen Sez. 5^a 22.11.2005 n. 7664).

Ne consegue che se con l'istanza di riesame l'indagato non si sia limitato a dolersi della mancata traduzione del provvedimento di custodia cautelare in carcere, ma abbia anche dedotto nel merito in ordine all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza che ne avrebbero giustificato l'emissione, come nella specie, la nullità dedotta non sussiste, atteso che lo stesso tenore dell'impugnativa dimostra la piena comprensione dell'ordinanza del GIP, e la richiesta di riesame nel merito supera ogni altra eccezione più o meno formale.

Quanto alla violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, il Tribunale del Riesame aveva rilevato che il provvedimento del GIP di Melfi si riferiva alle condotte illecite consumate dall' indagato in data anteriore al 2004, mentre quello oggetto della presente disamina concerne i reati diversi consumati in epoca successiva, e non v'è modo di stabilire se gli indizi che avevano giustificato la pronuncia dell'ordinanza del GIP di Bari fossero già stati acquisiti all'epoca del provvedimento di Melfi.

Quanto agli altri motivi, il provvedimento impugnato è ampiamente motivato con accurata disamina nel merito in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con ordito argomentativo logico e coerente, esente da contraddizioni e discarzie; non è consentito in questa sede un nuovo esame del merito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone gli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007